AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N. 932 DEL 01/06/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO PER LA FREQUENZA DI TIROCINI CURRICULARI/STAGE PROFESSIONALIZZANTI - FACOLTA' DI PSICOLOGIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 954/23

Firmato digitalmente da BONAVINA Maria Giuseppina il 01/06/2023 15:41

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi Niccolò Cusano, facoltà di Psicologia, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini/stage (tirocini curriculari) professionalizzanti al fine di consentire a studenti iscritti, la frequenza delle unità operative/servizi di questa Azienda Ulss.

Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR n. 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";

Il DM n. 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda Ulss a collaborare per la formazione di professionisti con l’Ateneo richiedente, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrate e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione per lo svolgimento di tirocini/stage professionalizzanti con l’Università degli Studi Niccolò Cusano – facoltà di Psicologia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (ALBO A) E POST-LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (ALBO B) PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – Facoltà di Psicologia, con sede in Roma, Via Don Carlo Gnocchi, 3, C.F. 09073721004, d'ora in poi denominata "Università o Ente/Soggetto proponente", rappresentata dal Prof. Giovanni Puoti, nato a Roma il20/07/1944.

E

L'AZIENDA ULSS8 "BERICA", con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, P.IVA e C.F.:02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, d'ora in poi denominato "ente o soggetto ospitante",

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Visto il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

Visto il D.M. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

Visto il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003);

Vista la L.170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Viste le “Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004” del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;

Visto l’art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Universitàl’indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

Visti D.M. 554/2022; D.M. 567/2022; D.M. 654/2022 che prevedono in particolare nuove disposizioni intema di tirocinio per l’accesso alla professione di psicologo.

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi Niccolò Cusano e l’Ordine degli Psicologi del Lazio.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture n. 5 soggetti per anno o per semestre in tirocinio professionalizzante finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi.
Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, possono essere riconosciuti dalla Commissione Paritetica come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico professionalizzante, sulla base della valutazione del Progetto Formativo di tirocinio presentato.

Art. 2

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere l’Esame di Stato, ha inizio il 15 gennaio, il 15 maggio o il 15settembre di ogni anno e dovrà avere una durata di:

a. 750 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi nell’arco di massimo 12 mesi per l’accessoall’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo,
b. 500 ore complessive di attività supervisionata da svolgersi obbligatoriamente in 6 mesi continuativi perl’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi per l’Albo A e i 6 mesi per l’Albo B, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali la durata potrà essere estesa fino ad un massimo di 24 mesi.
La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria, non sono previste percentuali di assenze, le ore eventualmente perse devono essere sempre recuperate nell’arco temporale di durata massima del tirocinio (12 mesi per l’albo A; 6 mesi per l’albo B).
Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio e non potranno superare le 8ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto.

Una prolungata interruzione sarà considerata motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante aripetere l'intera esperienza.
In presenza di interruzioni, i periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio, salvo i casi eccezionali di seguito previsti:

a. in caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Paritetica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa delperiodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.

b. qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dal Soggetto ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, il Soggetto ospitante dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tirocini, che provvederà a sottoporre il caso all'attenzione della Commissione Paritetica al fine di valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dal Soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organicodell'Azienda- Ente.

Al Tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni

1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni,rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;

2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;

3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della suacapacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino a un massimo di 5 tirocinanti in totale. Il Tutor, nel progetto formativo, dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale.

Art. 4

Per ciascun tirocinante, inserito nell'Ente ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Tutor supervisore un Progetto Formativo.

Le attività descritte nel progetto formativo individuale dovranno tener conto di quanto previsto dalle normativevigenti, pertanto:

a. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione A dell'Albo: dovranno esserefinalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla L. 56/1989,dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003.

b. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell'Albo: dovranno esserefinalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/2003.

Il progetto formativo deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (Ordine regionale di appartenenza e data di iscrizione all'Albo);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Tale Progetto Formativo dovrà essere firmato dal Responsabile della Struttura che accoglie il tirocinante e trasmesso contestualmente alla domanda di tirocinio, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini della Facoltà di Psicologia e all'Ente ospitante.

Art. 5

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività, sotto la supervisione di un Tutor, in accordo con le finalità perseguite dall'Soggetto ospitante in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Soggetto ospitante.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili del Soggetto ospitante.

Il Soggetto ospitante non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link: http://www.aulss8.veneto.it/allegati/993-Mod._Tirocini_Formativi.pdf

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo oaltre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, in merito a notizie oinformazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 6

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. Le attività e le presenze giornaliere dei tirocinanti dovranno essere registrate sul Libretto delle presenze rilasciato dall'Ufficio Tirocini in seguito all'attivazione del tirocinio stesso e firmate dal Tutor assegnato.

Al termine dello svolgimento del tirocinio, sarà compito dello studente consegnare tale Libretto all'Ufficio Tirocini, contestualmente alla propria relazione sulle attività svolte, controfirmata dal Tutor, e al giudizio conclusivo didoneità rilasciato dalla struttura e firmato dal tutor supervisore.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata, alla scadenza, con le stesse modalità e su espressa richiesta scritta del Soggetto promotore, previa disponibilità del Soggetto ospitante.
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante PEC o lettera raccomandata A/R.

Art. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Art. 10

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

PER AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

PER UNICUSANO
Il Consigliere di Amministrazione Delegato
Prof. Avv. Giovanni Puoti